

TRUST IMPRESA FAMIGLIA



Rivista trimestrale
Anno II • N. 1 / aprile 2023

In copertina opera di Mario Rigamonti
Perso nel bosco



Riviste

Rivista registrata: Tribunale di Bologna 22.07.2021, n. 8571
ISSN: 2785-2822

© Copyright 2023 Filodiritto
filodiritto.com

inFOROmatica S.r.l., Via Castiglione, 81, 40124 Bologna
inforomatica.it

tel. 051 9843125 - fax 051 9843529
commerciale@filodiritto.com
segreteria Riviste@filodiritto.com

Progetto fotografico di © Mario Rigamonti – *Perso nel bosco*

*La traduzione, l'adattamento totale o parziale, la riproduzione con qualsiasi mezzo (compresi i film, i microfilm, le fotocopie), nonché la memorizzazione elettronica, sono riservati per tutti i paesi. Le fotocopie per uso personale del lettore possono essere effettuate nei limiti del 15% di ciascun volume dietro pagamento alla SIAE del compenso previsto dall'art. 68, commi 4 e 5, della legge 22 aprile 1941, n. 633. Le fotocopie utilizzate per finalità di carattere professionale, economico o commerciale, o comunque per esigenze diverse da quella personale, potranno essere effettuate solo a seguito di espressa autorizzazione rilasciata da CLEARedi, Centro Licenze e Autorizzazione per le Riproduzioni Editoriali, Corso di Porta Romana, 108 - 20122 Milano.
e-mail: autorizzazioni@clearedi.org, sito web: www.clearedi.org*

DIRETTORE RESPONSABILE Antonio Zama

COMITATO DI DIREZIONE Marco Montefameglio, Daniele Muritano, Annapaola Tonelli, Antonio Zama, Duccio Zanchi

COMITATO SCIENTIFICO Filippo Corsini, Giovanni Fanticini, Barbara Franceschini, Paolo Gaeta, Lucilla Gatt, Roberta Montinaro, Arnaldo Morace Pinelli, Federica Pasquariello, Giorgio Semino, Andrea Vasapoli

COMITATO DI REDAZIONE Giulia Mescolini, Giorgia Perzia



© Mario Rigamonti – *Perso nel bosco*

La distinzione fra reddito e capitale: dal diritto dei trust alla normativa tributaria

The distinction between income and capital: from trust law to tax law

di [Marco Montefameglio](#)

ABSTRACT

I principi che individuano il reddito ed il capitale nel diritto dei trust divergono, talvolta in maniera macroscopica, dalle norme fiscali che disciplinano tale differenza. Per consentire la corretta tassazione delle somme percepite dal beneficiario di un trust, è quindi necessario ricostruire la formazione del capitale e del reddito secondo le regole fiscali italiane. Questa attività, il cui fine antielusivo è meritevole, può tuttavia risultare molto complessa e, talvolta, impossibile.

The principles in trust law that determine income and capital diverge, sometimes macroscopically, from tax rules that regulate such difference. In order to allow the correct taxation of the sums received by the beneficiary of a trust, it is necessary to rebuild the creation of the capital and the income according to Italian tax law. This activity, whose anti-avoidance purpose is deserving, can however be very complex and, sometimes, impossible.

Sommario

1. Principi generali
2. Le erogazioni effettuate da trust esteri a beneficiari residenti
3. Le erogazioni effettuate da trust residenti a beneficiari residenti

Summary

1. General principles
2. The disbursements made by foreign trusts to resident beneficiaries
3. The disbursements made by resident trusts to resident beneficiaries

1. Principi generali

In un trust liberale, gli eventi che attengono al conferimento ed alla distribuzione del capitale e quelli connessi alla formazione ed alla distribuzione del reddito sono ben noti: il disponente effettua una dotazione di capitale contestualmente alla istituzione del trust, e spesso realizza ulteriori successivi apporti; il trustee gestisce il fondo in trust con l'intento di trarne un profitto; l'atto istitutivo individua le regole in base alle quali il reddito ed il capitale sono distribuiti ai beneficiari: **sia il reddito che il capitale possono, in base a queste regole, essere distribuiti sia nel corso**

della durata del trust che al termine dello stesso.

Accade frequentemente che i beneficiari del reddito non coincidano con quelli del capitale: è dunque evidente la fondamentale necessità, per il trustee, di **mantenere una contabilità ordinata che, fra le altre cose, consegna una precisa distinzione fra reddito e capitale**, in modo da potere gestire in maniera appropriata l'allocazione di queste due grandezze, in particolare al fine di soddisfare correttamente i diritti dei beneficiari.

Il principio vale ovviamente anche per le perdite: non vi è dubbio che anche queste debbano essere oggetto di distinzione,

ben potendo interessare, a seconda dei casi, sia il reddito che il capitale.

La distinzione di cui sopra, tuttavia, non esaurisce il compito del trustee: egli è infatti gravato (in modo talvolta ingrato, come si vedrà in seguito) dall'onere di **governare il corretto trattamento tributario delle somme attribuite ai beneficiari: le attribuzioni a titolo di capitale saranno soggette all'imposta sulle donazioni, mentre quelle di reddito sconteranno l'imposta sui redditi.**

Il passaggio dal reddito contabile del trust, e dalla sua distinzione – sempre contabile – rispetto al capitale, alla individuazione delle stesse grandezze secondo i principi del diritto tributario è dunque un passaggio obbligato, non sempre agevole, che in talune situazioni può condurre a risultati inattesi.

Immaginando un trust liberale non commerciale – il modello di gran lunga più diffuso, quantomeno in Italia – ciò si verifica, essenzialmente, per tre ragioni:

1. non svolgendo il trust alcuna attività commerciale, il suo reddito, come noto, è determinato, analogamente a quello delle persone fisiche, come somma dei redditi appartenenti alle singole categorie reddituali individuate dal nostro ordinamento. Per un trust non commerciale tali categorie comprendono i redditi di capitale, i redditi diversi ed i redditi immobiliari. Per questa ragione, **i costi relativi alla gestione del trust indicati nel conto economico del rendiconto sono normalmente indeducibili;**
2. in secondo luogo, alcuni proventi (o costi) considerati incrementi (o decrementi) di capitale in base al diritto dei trust sono invece trattati come redditi (o perdite) dalle norme tributarie. Il caso più comune è quello del realizzo di una plusvalenza da cessione di un bene patrimoniale apportato dal disponente, spesso rappresentato da un immobile o da una partecipazione societaria: **per il diritto dei trust tale plusvalenza è da imputarsi al capitale,**

mentre per il diritto tributario essa rappresenta un reddito;

3. da ultimo, il rendiconto del trust può evidenziare dei proventi che non sono considerati tali ai fini fiscali. Si pensi alle **variazioni di valore dei titoli che, se detenuti dal trustee in regime dichiarativo ex articolo 5 d.lgs. n. 461/1997 o di risparmio amministrato ex articolo 6 del medesimo decreto non rappresentano proventi imponibili mentre, laddove gli stessi titoli siano detenuti in regime di risparmio gestito ex articolo 7 del decreto, le variazioni positive di valore configurano proventi imponibili.**

Si tenga presente che, ai fini della qualificazione di un provento quale reddito fiscale, è irrilevante che lo stesso sia stato sottoposto a tassazione da parte del trustee (in caso di trustee opaco) o del beneficiario (laddove il trust sia trasparente), o che sia stato sottoposto a ritenuta d'acconto a titolo d'imposta, o che non sia stato sottoposto ad alcuna tassazione in virtù di specifiche norme di esenzione (tipico il caso delle plusvalenze da cessione di immobili, diversi dai terreni edificabili, detenuti da più di cinque anni).

Gli **esempi** che seguono ripropongono alcune delle situazioni che normalmente un trustee si trova ad affrontare nella "conversione" del reddito risultante dal rendiconto in reddito fiscalmente riconosciuto.

Lo schema n.1 esemplifica, in sintesi, la gestione di un trust, il cui fondo sia costituito essenzialmente da immobili apportati dal disponente, alcuni affittati, di cui uno è stato venduto nel corso dell'anno con realizzo di plusvalenza. Come si vede, a fronte di una perdita risultante dal rendiconto di euro 25.000, il reddito fiscale ammonta ad euro 530.000.

Schema 1		
	Rendi- conto	Fiscali
Costi		
Compenso trustee	10.000	0
Spese amministrative	15.000	0
Manutenzione immobili	35.000	0
	60.000	
Plusvalenze capitale		
Cessione immobile - 500.000	0	500.000
Ricavi		
Affitti	30.000	30.000
Sopravvenienze attive	5.000	0
	35.000	30.000
Reddito	- 25.000	530.000

Lo Schema n. 2 esemplifica la gestione di un trust il cui patrimonio è sostanzialmente costituito da attività finanziarie apportate dal disponente, detenute in regime di risparmio amministrato. A fronte di un reddito risultante dal rendiconto di euro 170.000, il reddito fiscale è di euro 45.000.

Schema 2		
	Rendi- conto	Fiscali
Costi		
Compenso trustee	10.000	0
Spese amministrative	15.000	0
	25.000	
Ricavi		
Plusvalenze cessione titoli	30.000	30.000
Dividendi	15.000	15.000
Variazione di valore ti- toli	150.000	0
	195.000	45.000
Reddito	170.000	45.000

Lo Schema n.3 mostra la gestione dello stesso trust di cui allo Schema n. 2, ma in questo caso le attività finanziarie sono tutte detenute in regime di risparmio gestito. I profitti da rendiconto coincidono con

quelli fiscali, e la differenza fra i due risultati è riferibile ai soli costi indeducibili.

Schema 3		
	Rendi- conto	Fiscali
Costi		
Compenso trustee	10.000	0
Spese amministrative	15.000	0
	25.000	
Ricavi		
Plusvalenze cessione titoli	30.000	0
Dividendi	15.000	0
Variazione di valore ti- toli	150.000	195.000
	195.000	195.000
Reddito	170.000	195.000

Ma anche in relazione al capitale potranno essere necessarie delle rettifiche, in quanto anche le poste rappresentative dello stesso potranno assumere valori differenti: posto che in ogni caso il capitale del trust è formato dai conferimenti iniziali e da quelli successivi, al netto delle anticipazioni eventualmente corrisposte nel corso della durata del trust, vi sono situazioni nelle quali una variazione di capitale operata in base al diritto dei trust non assume valenza ai fini tributari.

Si è già accennato alla più comune di queste variazioni, rappresentata dalla plusvalenza (o dalla minusvalenza) realizzata tramite la cessione a titolo oneroso di beni patrimoniali apportati dal disponente, in funzione della quali il capitale verrà, rispettivamente, incrementato o diminuito dalla plusvalenza o dalla minusvalenza. Ebbene, **l'imputazione al capitale di tali voci, pur se legittima – ed anzi, in generale, obbligatoria – in base al diritto dei trust, rappresenta indiscutibilmente un reddito sotto il profilo tributario.** Un ulteriore elemento di differenziazione fra i valori “civilistici” del capitale e quelli fiscali emerge laddove il trustee operi delle accumulazioni di reddito. L'istituto

della accumulazione, come noto, è quello che prevede per il trustee, in base alle disposizioni dell'atto istitutivo, la possibilità – e talvolta l'obbligo – di destinare al capitale, in tutto o in parte, il reddito conseguito, mutandone quindi la natura giuridica. **Se questa azione è perfettamente lecita in base al diritto dei trust, ed espressamente prevista dalla legge regolatrice, non è, per contro, certamente riconosciuta come valido mezzo di conversione del reddito in capitale dal punto di vista tributario.**

In sostanza, per tutto quanto sopra, in relazione ad ogni esercizio, ed in continuità con i precedenti, il trustee di un trust che abbia beneficiari residenti in Italia sarà tenuto a tenere una **doppia contabilità**: quella ordinaria, redatta in conformità ai principi generali del diritto dei trust ed a quelli della legge regolatrice, e quella fiscale, redatta in base al diritto tributario italiano.

2. Le erogazioni effettuate da trust esteri a beneficiari residenti

Il comma 4-*quater* dell'articolo 45 del DPR 917/86 (TUIR), introdotto dall'articolo 13 comma 1 lettera b) del D.L. 26 ottobre 2019, n. 124, stabilisce che *“Qualora in relazione alle attribuzioni di trust esteri, nonché di istituti aventi analogo contenuto, a beneficiari residenti in Italia, non sia possibile distinguere tra redditi e patrimonio, l'intero ammontare percepito costituisce reddito”*.

Si tratta di una **presunzione relativa, per sfuggire alla quale il trustee estero deve fornire una dimostrazione concreta della distinzione fra capitale e reddito**, ponendo in essere tutte le conversioni di cui al paragrafo 1. A tal proposito è opportuno menzionare che, in base alle più recenti interpretazioni dell'Amministrazione Finanziaria (v. Circolare n. 34/E del 20 ottobre 2022 e Risposta ad Interpello n. 221/2023) la distinzione non può risultare esclusivamente dal testo della delibera di distribuzione rilasciata dal trustee, ma deve essere **supportata da tutta la relativa documentazione contabile ed extra-contabile** (intendendosi per tale,

rispettivamente, le risultanze contabili del trustee e la connessa documentazione bancaria).

Pur essendo la norma citata entrata in vigore nel 2019, l'orientamento dell'Agenzia (v. Risposta 221/2023) è quello di **pretendere la dimostrazione di cui sopra anche per i periodi d'imposta precedenti**.

Ora, si immagini un trustee estero che, essendone richiesto da un beneficiario italiano, sia tenuto a predisporre e consegnare allo stesso la documentazione di cui sopra: egli dovrà **riesaminare tutta la gestione del trust, procedendo a ritroso magari per decine di anni, e riclassificare tutti i redditi e le movimentazioni di capitale in base alle regole del diritto tributario italiano volta per volta allora vigenti**.

Se da un punto di vista operativo appare evidente come siffatta ricostruzione potrebbe risultare impossibile, **resta l'attuale orientamento della prassi, cosicché i beneficiari di trust esteri potrebbero trovarsi assoggettati ad imposizione sui redditi anche in relazione alle erogazioni di capitale percepite da trust esteri**.

3. Le erogazioni effettuate da trust residenti a beneficiari residenti

Come si è visto al precedente Paragrafo 2, la presunzione relativa di cui all'articolo 45, comma 4-*quater* del TUIR attiene esclusivamente ai trust esteri.

Tuttavia, l'Amministrazione Finanziaria ha ritenuto in via interpretativa (v. Circolare 34/2022 cit., par. 4.7, pag. 43) che tale principio valga anche per i **trust residenti**.

Tale interpretazione estensiva appare comprensibile e, fondamentalmente, anche giustificata: non si comprenderebbe infatti per quale ragione un beneficiario di un trust residente non dovrebbe essere chiamato a dimostrare che quanto ha ricevuto ha natura di capitale e non di reddito, essendo ovviamente suo interesse assoggettare l'assegnazione ad imposizione indiretta piuttosto che alla ben più costosa tassazione sui redditi.

Inoltre, si presume che per un trustee residente sia molto più agevole ricostruire nel tempo la formazione del capitale e del reddito secondo le regole fiscali interne rispetto al proprio collega straniero.

In ogni caso, anche in questa fattispecie, l'operazione di ricostruzione potrebbe

risultare estremamente laboriosa e, talvolta, in presenza di trust molto datati, impossibile: come detto all'inizio, il compito del trustee potrebbe dunque rivelarsi effettivamente ingrato.



© Mario Rigamonti – *Perso nel bosco*